

ACCORDO DI CONTITOLARITA' ART. 26 REGOLAMENTO UE 679/2016
ORSOLINA28 ART FOUNDATION ETS – SCUOLA28 S.S.D.R.L. – VILLAGE 28 S.R.L. – ORSOLINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE.

Tra

ORSOLINA28 ART FOUNDATION ETS (p.iva 12269250010), con sede legale in Strada Caminata n. 28 – 14036 Moncalvo (AT), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Andrea Limone

(di seguito anche “Contitolare”, “Titolare” o “ORSOLINA28 ART FOUNDATION”)

e

SCUOLA28 s.s.d.r.l. (p.iva 01610380055), con sede legale in Strada Caminata n. 28 – 14036 Moncalvo (AT), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Antonio Rizzo

(di seguito anche “Contitolare”, “Titolare” o “SCUOLA28”)

e

VILLAGE28 s.r.l. (p.iva 01646420057), con sede legale in Strada Caminata n. 28 – 14036 Moncalvo (AT), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Antonio Rizzo

(di seguito anche “Contitolare”, “Titolare” o “VILLAGE28”)

e

ORSOLINA società semplice agricola (p.iva 01444100059), con sede legale in Strada Caminata n. 28 – 14036 Moncalvo (AT), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Gianni Rossi

(di seguito anche “Contitolare”, “Titolare” o “ORSOLINA”)

PREMESSO CHE

- a) Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità, tra le quali assume particolare rilievo l’approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
- b) Il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- c) Il Regolamento UE non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’art. 26 che configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
- d) Il Considerando collegato n. 79 del Regolamento UE, recita: “La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l’operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento”;
- e) In termini pratici sussiste la contitolarità “quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento” tenendo conto che “la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale”;
- f) In relazione all’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento, quindi:
 - I. allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;
 - II. essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati;
 - III. il presente accordo di contitolarità riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato;
 - IV. indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo di contitolarità, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

LE PARTI, IN QUALITA' DI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SI ACCORDANO COME SEGUE

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalle vigenti leggi italiane ed europee sulla protezione dei dati personali, ed in particolare il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 – il “Codice”) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (il “Regolamento”).

3. La politica sulla protezione dei dati personali è condivisa in rapporto di contitolarietà, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, fra ORSOLINA28 ART FOUNDATION ETS e SCUOLA28 SSDRL e VILLAGE28 SRL e ORSOLINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Servizi che le diverse aziende erogano comportano le attività di trattamento dei dati personali ed in ogni caso per la finalità principale di adempiere alle obbligazioni. I dati saranno trattati con modalità elettronica e/o cartacea.

5. L'art. 26 prevede che due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento (“Contitolari”). Essi determinano in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'Interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione e dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati.

6. Le società contitolari dichiarano, in merito al trattamento dei dati personali, di condividere mezzi e finalità, strutture e risorse ed in particolare:

- le banche dati dei clienti, fornitori;
- le finalità del trattamento di dati personali ciascuna con le proprie specificità legate alle attività concretamente svolte;
- i mezzi del trattamento e le modalità del trattamento dei dati personali;
- la politica di conservazione dei dati;
- lo stile e le modalità di comunicazione delle informative art. 13 del Gdpr;
- la procedura di gestione dei consensi;
- la formazione dei soggetti autorizzati;
- un regolamento sull'uso degli strumenti informatici per il personale;
- la gestione delle comunicazioni e nomine dei responsabili art. 28 Gdpr;
- la tenuta dei registri del trattamento art. 30 Gdpr;
- gli strumenti e i mezzi utilizzati per l'attuazione delle decisioni e in parte anche per l'operatività dei Contitolari soprattutto in relazione alle misure di sicurezza fisiche, organizzative e tecniche;
- i profili e la politica di sicurezza dei dati personali e la procedura del Data Breach;
- la gestione della procedura di esercizio dei diritti dell'Interessato;
- una raccolta congiunta delle procedure sulla protezione dei dati personali attraverso la tenuta comune e gestione di un “Modello Organizzativo dei Dati”.

La Contitolarietà è riferita al Trattamento dei Dati Personali, come sopra definiti dal Regolamento ed ha come oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento 2016/679. Con il presente accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali assunti e per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e controllo.

I contitolari si obbligano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di protezione dei Dati Personali.

7. La tutela dei Dati Personali è fondata sull'osservanza dei principi illustrati in questo documento che le società si impegnano a diffondere, rispettare e far rispettare ai propri soci ed ai propri dipendenti, collaboratori, destinatari o terzi con cui collabora nell'ambito della propria attività.

I Contitolari sono impegnati affinché la Politica di Protezione dei Dati Personali sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nelle attività delle società tenuto conto della loro realtà concreta, delle loro possibilità economiche e dei loro valori.

In particolari i Contitolari si impegnano a:

- a) comunicare e diffondere la propria politica in merito alla protezione dei dati personali;
- b) prestare ascolto e attenzione a tutte le parti interessate proprie e dando pronto riscontro;
- c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente in materia e solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per ottemperare agli obblighi di legge;
- d) raccogliere i dati personali limitandosi a quelli necessari per effettuare le attività (minimizzazione dei dati);
- e) trattare i dati personali secondo i principi di trasparenza per le sole finalità specifiche ed espresse nelle proprie informative;
- f) adottare processi di aggiornamento e di rettifica dei dati personali trattati per assicurarsi che i dati siano, per quanto possibile, aggiornati;
- g) conservare e tutelare i dati personali di cui è in possesso adottando tecniche di conservazione;
- h) garantire il continuo aggiornamento delle misure di protezione dei dati personali. Tale impegno sarà costantemente seguito nell'ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche e organizzative adeguate e politiche aziendali idonee,

per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR tenuto conto dello stato dell'arte, della natura dei dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti;

i) rendere chiare, trasparenti e pertinenti le modalità di trattamento dei Dati Personali e la loro conservazione in maniera da garantire un'adeguata sicurezza;

l) erogare formazione e fornire informazioni ai propri soci e al proprio personale e ai propri collaboratori, sulla base della mansione espletata, in merito ai principi di liceità e correttezza a cui deve adeguarsi la nostra politica per la Protezione dei Dati Personali nonché al rispetto delle misure di salvaguardia adottate;

m) sviluppare il senso di responsabilizzazione e la consapevolezza dell'intera organizzazione verso i dati personali;

n) prevenire e minimizzare, compatibilmente con le risorse aziendali disponibili, l'impatto di potenziali violazioni o trattamenti dannosi dei dati personali;

o) promuovere come "compliance" aziendale la protezione dei dati personali nel piano di miglioramento continuo che l'organizzazione persegue con i propri sistemi di gestione.

OBBLIGHI CONDIVISI.

I Contitolari si obbligano a:

- a) adottare le misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del GDPR, precisando nell'informativa, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del Trattamento;
- b) porre in essere adeguate informazioni, comunicazioni e procedure e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 e agli artt. 33 e 34, relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro; le informazioni verranno fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
- c) rispondere in solido, nei confronti degli interessati, per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo;
- d) le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR vanno fatte a cura del titolare a cui l'interessato si rivolge, fermo restando l'onere di informare tempestivamente gli altri titolari in ordine a eventuali circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni;
- e) indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento;
- f) le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dall'Ordine restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare;
- g) i Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato; pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso;
- h) anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro;
- i) le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

I Contitolari si impegnano indirizzando particolare attenzione ai diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14, ad uniformare le modalità la trasparenza e le procedure per la protezione dei dati personali all'interno del gruppo.

I Contitolari oltre a condividere mezzi e finalità del trattamento dei dati personali intendono trattare i dati acquisiti e gestiti, in regime di contitolarità e per ragioni di sinergia, di condivisione delle strutture, anche con riferimento a contratti di "rete interaziendali" esistenti fra le parti. A tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati che nel caso specifico è individuato nella società VILLAGE28 s.r.l..

Le parti convengono quindi per l'esercizio dei diritti e gli eventuali reclami presentati dagli utenti saranno gestiti in via esclusiva dal Referente per gli interessati contattabile all'indirizzo e-mail privacy@orsolina28.it essendo a conoscenza sin d'ora che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare ai sensi dell'art. 26, punto 3, del Regolamento.

Resta inteso tra le parti che, ai sensi dell'art. 26, del Regolamento indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare.

Il Contitolare del trattamento è tenuto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti e trattati nell'ambito del rapporto di contitolarità conformemente al piano della sicurezza stabilito.

Il Contitolare del trattamento adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico e tecnico.

Il Contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza in modo da mitigare i rischi e al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

Nell'ipotesi in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si renderà necessario avvalersi di soggetti ubicati all'interno dell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento.

Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei Dati personali basando il trasferimento: su decisioni di adeguatezza, su garanzie espresse dal soggetto Terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, e sull'adozione di norme vincolanti d'impresa.

La limitazione del periodo di conservazione, in base all'art. 5, punto 1 e) del Regolamento, saranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità descritte nella informativa dei Contitolari. I Dati personali saranno trattati per un periodo non eccedente alla finalità perseguita, ossia fino alla cessazione degli eventuali rapporti contrattuali in essere, tenuto conto dei termini di prescrizione legale e degli obblighi di natura fiscale o di altra natura previsti da norme di legge o di regolamenti per cui si applicherà il principio di non eccedenza (art. 6, lett. f) in tale caso i dati saranno conservati per non più di 10 anni che coincidono con i termini civilistici. I dati forniti potranno essere trattati per la tutela dei legittimi interessi dei Contitolari tra cui la difesa in giudizio. Anche in questo caso si applicherà il principio di non eccedenza come sopra descritto.

I dati forniti per finalità promozionali potranno essere utilizzati dal Contitolare del trattamento per inviare materiale informativo relativo alle attività ed ai servizi forniti dai Contitolari. Dette comunicazioni potranno essere effettuate tramite: e-mail. Per tale finalità si rende necessario lo specifico consenso ai sensi dell'art. 6, lett a) del Regolamento.

Mancato conferimento del consenso per questa finalità ha come unica conseguenza quella di non poter effettuare le attività di comunicazioni commerciali.

I dati forniti per tale finalità saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi e comunque fino a revoca del consenso. Come previsto dal Regolamento qualora l'interessato abbia prestato il consenso potrà, in qualsiasi momento, revocarlo senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Le modalità di revoca del consenso sono semplici, basterà contattare il Titolare e/o i Contitolari utilizzando i canali di contatti riportati all'interno dell'informativa.

Le parti si impegnano ad elaborare un disciplinare tecnico operativo e a revisionarlo periodicamente.

Qualsiasi modifica al presente accordo è ammessa solo con il consenso di tutti i Contitolari.

L'accordo verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e l'allineamento alle novità legislative.

CORRISPETTIVO

Le Parti concordano che in ragione dei rapporti complessivi in essere tra le stesse per le attività previste nell'Accordo non è previsto alcun corrispettivo da una Parte nei confronti dell'altra.

DURATA

Il presente Accordo avrà durata sino alla cessazione del rapporto tra le Parti di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'Accordo è sottoposto alla Legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti concernente l'Accordo o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino con espressa esclusione di altri fori eventualmente concorrenti.

SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.